



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 9

della Giunta comunale

Oggetto: ART. 187 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROSPETTO DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 3, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 N. 118 E S.M. "PROSPETTO ESPLICATIVO DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE".

Il giorno 18.01.2021 ad ore 08.45 si è riunita, in videoconferenza nella sala delle adunanze consiliari, la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	Ianeselli Franco
vicesindaco	Stanchina Roberto
assessori	Baggia Monica
	Bozzarelli Elisabetta
	Facchin Ezio
	Franzoia Mariachiara
	Maule Chiara
	Panetta Salvatore

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa il segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2021/9 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed Organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e i loro Enti e Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto;

premesso che la stessa L.p. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

richiamato l'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., ed in particolare i seguenti commi:

- comma 3 "Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies";
- comma 3-quater: "Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del

risultato di amministrazione presunto e' inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato”;

- comma 3-quinquies: “Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”;
- comma 3-sexies: “Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate”;

preso atto che con deliberazione 29.12.2020 n. 176 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m., di cui il prospetto del risultato di amministrazione presunto costituisce un allegato obbligatorio ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a) dello stesso D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

rilevato che al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 risulta applicata una quota dell'avanzo di amministrazione presunto per un importo pari a euro 517.208,72;

verificato in particolare che è stata applicata una quota della parte accantonata (Fondo rischi per spese di soccombenza) per un importo pari a euro 100.000,00 ed una quota della parte vincolata 2020 per un importo pari a euro 417.208,72, come consentito dal principio contabile 4/1 della programmazione di bilancio;

ritenuto pertanto necessario provvedere all'approvazione, al fine di consentire l'eventuale applicazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione nelle more dell'approvazione del Rendiconto di gestione, dell'aggiornamento del prospetto di cui all'art. 11, comma 3, lettera a) del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione” ai fini di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 e s. m.;

rilevato che, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate, risulta verificato l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, come da tabella sottostante in cui si evidenzia il raffronto con i dati a bilancio approvato:

TIPO DI VINCOLO	IMPORTO PREVISTO A BILANCIO	IMPORTO DA PRECONSUNTIVO
Vincoli derivanti da Leggi e dai principi contabili	euro 555.714,61	euro 555.714,61
Vincoli derivanti da trasferimenti	euro 197.875,52	euro 1.452.809,36
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	euro 0;00	euro 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	euro 0;00	euro 0,00
Altri vincoli	euro 620.659,89	euro 1.386.710,14

precisato che, per quanto riguarda i “Vincoli derivanti da trasferimenti”, sulla base dell'istruttoria effettuata, risulta un importo di euro 1.452.809,36 superiore di euro 1.254.933,84 rispetto all'importo previsto a bilancio di previsione 2021, differenza dovuta:

- per l'importo di euro 647.672,31 all'assegnazione al Comune di Trento delle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154, per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;
- per l'importo di euro 207.261,53 all'assegnazione al Comune di Trento delle risorse previste dall'articolo 200 bis del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con la Legge di

conversione 17 luglio 2020 n. 77), per la concessione, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20,00 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente;

- per l'importo di euro 400.000,00 all'assegnazione al Comune di Trento delle risorse previste nell'ambito della convenzione di sovvenzione sottoscritta tra il Ministero del Lavoro – Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione e il Comune di Trento in data 9 ottobre 2020 per la realizzazione del progetto "Politiche di inclusione sociale";

precisato che, per quanto riguarda gli "Altri vincoli", sulla base dell'istruttoria effettuata, risulta un importo di euro 1.386.710,14 superiore di euro 766.050,25 rispetto all'importo previsto a bilancio di previsione 2021, differenza dovuta:

- per l'importo di euro 656.684,21 all'integrazione del budget per l'attività socio-assistenziale di livello provinciale (deliberazione di Giunta provinciale 14.12.2020 n. 2081);
- per l'importo di euro 109.366,04 per gli interventi per favorire l'abitare sociale delle persone con disabilità (deliberazione di Giunta provinciale 14.12.2020 n. 2081);

dato atto pertanto che, sulla base dell'istruttoria sopra indicata, l'aggiornamento dell'Allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a) del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., risulta come dall'Allegato n. 1 alla presente deliberazione, in cui i dati esposti risultano aggiornati sulla scorta dell'avanzamento delle scritture di chiusura dell'esercizio 2020;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

ritenuto, in considerazione dell'urgenza di provvedere all'applicazione al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 delle quote dell'avanzo vincolato, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate, l'aggiornamento del prospetto di cui all'art. 11, comma 3, lettera a) del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione", così come risultante dall'Allegato n. 1 "Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione" elaborato dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali – Ufficio Bilancio, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

IL SEGRETARIO
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: ART. 187 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROSPETTO DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 3, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 N. 118 E S.M. "PROSPETTO ESPLICATIVO DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE".

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 i Componenti Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 18.01.2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Moresco Lorenza



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 9 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: ART. 187 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROSPETTO DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 3, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 N. 118 E S.M. "PROSPETTO ESPLICATIVO DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE".

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 14 gennaio 2021

Servizio Servizi finanziari e patrimoniali
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 9 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: ART. 187 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROSPETTO DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 3, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 N. 118 E S.M. "PROSPETTO ESPLICATIVO DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE".

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 14.01.2021